

Prot. n. MIUR AOO USPBG R.U. 2455/c21a
Bergamo, 08 marzo 2012

Ai dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali della provincia
Alle organizzazioni sindacali provinciali
All'albo

Oggetto: CCNL 29-11-2007 – Artt. 36 e 59. Perdita della sede di titolarità dal 01/09/2011

Le disposizioni degli artt. 36 e 59 del CCNL 29.11.2007 consentono rispettivamente al personale docente ed al personale A.T.A. di accettare nell'ambito del comparto scuola contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità del proprio posto.

La perdita della sede di titolarità avviene, pertanto, a partire dal 1° settembre dell'anno coincidente con la quarta accettazione di incarico a tempo determinato.

Si evidenzia che l'ultima assegnazione della sede di titolarità determina il ripristino di un nuovo triennio ai fini della successiva perdita della sede di titolarità (cfr. Circ. U.S.R. prot. MIURAOODRLO R.U. 7979 del 21/05/2010)

Il personale che si trova senza sede di titolarità dal 01/09/2011, dovrà presentare domanda di trasferimento entro il 30 marzo 2012 al fine di ottenere la nuova sede di titolarità nell'ambito della provincia (art. 2 CCNI 29 febbraio 2012). A norma degli artt. 13 e 44 del CCNI in mancanza di domanda, gli interessati saranno trasferiti d'ufficio con punti 0,00.

L'individuazione del suddetto personale dovrà avvenire con provvedimento, che si allega, da notificare agli interessati. Copia dello stesso contenente la data di notifica dovrà essere trasmesso con urgenza – via fax al n. 035-242974 – ai competenti Uffici Organici e Mobilità al fine di effettuare le variazioni al SIDI e permettere quindi l'acquisizione della relativa domanda di mobilità non appena saranno disponibili le relative funzioni.

Il dirigente
Patrizia Graziani